

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI

Regolamento per l'uso della Palestra polisportiva comunale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.10.2007 con atto n.

L'uso dell'impianto della Palestra polisportiva comunale di proprietà della Amministrazione comunale è disciplinato dalle seguenti norme:

Art. 1

La gestione della Palestra polisportiva ubicata nel capoluogo viene assunta direttamente dal Comune che vi provvede con personale proprio o con singoli affidamenti di lavori, servizi o forniture.

Appositi provvedimenti della Giunta comunale o dei Responsabili dei servizi definiranno nel dettaglio e nel tempo la gestione della Palestra polisportiva.

La gestione e manutenzione dell'edificio è di competenza dell'ufficio tecnico comunale, mentre i rapporti con gli utenti sono di competenza dell'ufficio di segreteria.

Il bar interno della Palestra polisportiva potrà funzionare unicamente negli orari di apertura della palestra stessa. Il gestore dovrà inoltre osservare quanto previsto nel bando per il relativo affidamento.

La Giunta comunale individua all'interno della Palestra polisportiva gli spazi disponibili per esposizioni pubblicitarie e definisce le relative modalità e tariffe.

Art. 2

L'uso della Palestra polisportiva, delle attrezzature tecniche e sportive ivi esistenti e dei servizi annessi è destinato:

- a) al mattino, in via preferenziale, alle scuole elementari.
- b) al pomeriggio e sera, nonché nel periodo extrascolastico, agli enti di promozione sportiva, società, gruppi ed associazioni sportive, previo invio di regolare richiesta scritta all'Amministrazione comunale.
- c) ad eventi particolari, compatibili con la struttura, anche non di carattere sportivo.

I soggetti con sede in Roccaforte Mondovì, a parità di condizioni, hanno la precedenza nell'assegnazione della Palestra polisportiva.

Le richieste di utilizzo della Palestra per periodi lunghi (normalmente 1° settembre – 30 giugno) a scadenze prefissate devono essere presentate dagli interessati all'Amministrazione comunale entro il 15 agosto di ogni anno. Per il 2007 tale scadenza è fissata al 31 ottobre.

Le richieste di utilizzo per periodi brevi o per singoli eventi devono pervenire all'Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima della data richiesta; domande pervenute fuori di tali termini potranno non essere considerate.

Le domande di concessione saranno presentate per iscritto al Comune di Roccaforte Mondovì su apposito modulo, dove dovrà essere indicato

- o denominazione della Società, gruppo o associazione richiedente con indicazione della Partita IVA o del codice fiscale
- o generalità complete del responsabile o del legale rappresentante con indirizzo e recapito telefonico
- o finalità della attività e la composizione dell'utenza
- o dichiarazione esplicita dell'accettazione senza riserve del presente regolamento
- o assunzione di responsabilità totale ed incondizionata in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone con il conseguente impegno al risarcimento per i danni eventualmente arrecati.

La concessione di uso dell'impianto per periodi lunghi e programmati risulterà da apposita convenzione, conforme al presente regolamento, sottoscritta dalle parti.

La concessione avrà durata non superiore a 12 mesi e potrà essere revocata con specifico motivato provvedimento da notificare alla Società interessata, che potrà produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni: Trascorsi 10 giorni senza che vengano prodotte controdeduzioni, il provvedimento di revoca diventa efficace a tutti gli effetti. Se vengono prodotte controdeduzioni l'Amministrazione Comunale si pronuncia con ulteriore definitivo provvedimento, immediatamente efficace.

La concessione può essere revocata e/o sospesa, anche per brevi periodi, in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art. 3

L'orario massimo di disponibilità dell'impianto, che deve essere rispettato da tutti coloro che ne usufruiscono, è fissato nel modo seguente:

- o mattino dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dal martedì al venerdì
- o pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì;
- o sera dalle ore 20.00 fino al termine delle attività programmate dal lunedì al venerdì.

Art. 4

Il mattino del lunedì l'impianto osserverà la chiusura per consentire al personale di effettuare le opportune pulizie.

Art. 5

Nei giorni di sabato pomeriggio e della domenica gli impianti saranno a disposizione per lo svolgimento di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalle varie Federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva.

Art. 6

Esaminate le richieste delle varie società, enti o gruppi l'orario di utilizzo per i singoli interessati viene stabilito dall'Amministrazione comunale, che coordinerà l'avvicendamento degli atleti.

Art. 7

Ogni gruppo o società dovrà autonomamente curare, all'inizio e alla fine della attività, lo spostamento e la messa in opera delle attrezzature di proprietà del Comune nonché la collocazione e rimozione di altro materiale (sedie, tavoli, transenne, ecc.).

Art. 8

Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico il concessionario che provvede alla organizzazione dovrà incaricarsi anche delle eventuali spese di biglietteria, della richiesta delle debite autorizzazioni alle autorità competenti, del servizio d'ordine, di quanto altro previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e ne sarà responsabile sia verso l'Amministrazione comunale, sia verso le citate autorità. Dovranno in particolare essere rispettate le norme del presente regolamento e le altre disposizioni di Legge in materia di spettacoli pubblici.

Art. 9

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto in ogni momento di usare direttamente gli impianti oggetto del presente regolamento o di consentire l'uso per manifestazioni sportive e non, dandone preavviso alle scuole e/o alle società sportive.

Art. 10

Gli atleti e gli studenti che usufruiscono degli impianti dovranno essere accompagnati dagli insegnanti o da un responsabile, il cui nome dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale, che si incaricherà di assicurare il buon comportamento civile e sportivo, di prendere responsabilmente in consegna le attrezzature ed i servizi in uso e di far osservare scrupolosamente l'orario di allenamento.

Art. 11

L'accesso alla palestra degli atleti e praticanti sarà consentito solo indossando la debita tenuta sportiva. L'accesso alle zone per la pratica sportiva è riservato ai responsabili e agli appartenenti ai gruppi autorizzati dal Comune.

E' esplicitamente vietato:

- * Svolgere attività che possano danneggiare le attrezzature, gli impianti e le strutture della palestra
- * Mettere in atto comportamenti o azioni che pregiudichino lo svolgimento delle attività programmate
- * Introdurre animali
- * Entrare con scarpe aventi soles colorate che comportino la segnatura del pavimento in maniera irreparabile

Il responsabile titolare della concessione d'uso dell'impianto è obbligato, ogni qualvolta accede all'impianto per l'utilizzo, ad eseguire, prima dell'inizio dell'attività, un'accurata verifica dello stato dell'immobile e delle attrezzature, e denunciare le eventuali anomalie, entro i primi 15 minuti del periodo concesso, al personale di controllo.

Al termine dell'attività il responsabile controlla che tutto sia lasciato in ordine, sia per le attrezzature che per l'immobile e gli impianti accessori.

Art. 12

Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare gli impianti sportivi con la massima diligenza avendo cura di evitare qualsiasi danno.

Per i danni che i singoli o associazioni arrecheranno gli impianti stessi nascerà l'obbligo di risarcimento dell'Amministrazione comunale.

In particolare:

1. Dovranno essere assolutamente rispettati gli orari concordati
2. Dovranno essere effettuati regolarmente i pagamenti delle quote dovute nei tempi e con le modalità stabilite.
3. Dovrà essere tenuto, da parte di tutti gli utenti a qualsiasi titolo dell'impianto, un comportamento tale da non provocare direttamente o indirettamente, danni alle attrezzature, all'immobile e a tutto quanto in esso contenuto, rammentando che gli stessi debbono essere risarciti all'Amministrazione Comunale.
4. L'eventuali disdette di utilizzo devono essere comunicate in forma scritta, con almeno 10 gg. di anticipo (farà fede la data del protocollo di arrivo), pena il pagamento delle quote per il periodo di non utilizzo.
5. L'onere del ripristino delle attrezzature, attrezzi od altro, concessi in uso e danneggiati, è a totale carico degli utilizzatori, eventualmente in relazione ai turni di utilizzo. Verifiche e controlli sull'uso e sugli eventuali danneggiamenti delle attrezzature sono a carico del personale operante per conto del Comune.
6. La responsabilità per incidenti o danni che si dovessero verificare, sia a persone che a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività, è da ritenersi a totale ed esclusivo carico delle Società o gruppi utilizzatori.
7. Il verificarsi di incidenti particolarmente gravi (risse o simili) tra gli esponenti delle società sportive, atleti o dirigenti, comporterà la sospensione o la revoca della concessione, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, che adotterà in merito apposito provvedimento.

Art. 13

I locali e le attrezzature di cui è dotato l'impianto non possono in nessun modo essere destinati ad uso diverso da quello normale. Le attrezzature non possono essere portate fuori dei locali della palestra stessa, se non previa autorizzazione del competente ufficio comunale.

Art. 14

Il materiale occorrente per lo svolgimento degli allenamenti dovrà essere riposto dai responsabili della società sportiva o della scuola in modo tale da non arrecare ingombro allo svolgimento della pratica sportiva successiva.

Art. 15

I servizi igienici vanno rispettati e salvaguardati nella maniera più attenta e completa.

I danni non dipendenti al buon uso normale saranno addebitati alla società o scuola che li avrà provocati.

L'uso dei bagni a doccia è sempre consentito purché venga effettuato in modo da eliminare qualsiasi spreco.

Art. 16

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o incidenti derivanti ai singoli per l'attività da essi praticata nell'impianto sportivo o dall'utilizzo delle attrezzature usufruite.

Non risponde, inoltre, in alcun modo degli effetti d'uso, degli effetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati negli spogliatoi.

Art. 17

I dipendenti comunali, i responsabili dei gruppi e società utilizzatrici e gli addetti a qualunque titolo alla gestione della Palestra polisportiva sono tenuti a far rispettare le norme richiamate ai precedenti punti ed a comunicare agli uffici comunali i responsabili degli eventuali danni fatti alle strutture sportive.

Art. 18

Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, sarà inviato un esemplare alle scuole elementari, e ad ogni società sportiva che richieda l'uso dell'impianto.

Copia del regolamento, inoltre, sarà affissa, a cura dell'Amministrazione comunale, all'interno degli spogliatoi e dovrà rimanere visibile a chiunque.

Art. 19.

L'utilizzo della palestra polisportiva da parte di sodalizi o gruppi sportivi di Roccaforte Mondovì, che non abbiano fini di lucro, è gratuito. La Giunta si riserva di valutare i singoli casi e di stabilire eventuali tariffe. L'utilizzo della palestra polisportiva da parte di sodalizi o gruppi non aventi sede in Roccaforte Mondovì è soggetto al pagamento di una tariffa definita dalla Giunta comunale.

Art. 20

Per tutte le eventualità non previste e disciplinate dal presente regolamento, decideranno in merito, in via d'urgenza, il Sindaco o il Responsabile del servizio. L'Amministrazione Comunale verificherà quindi l'opportunità di introdurre integrazioni o modifiche al presente regolamento. E' fatta salva in ogni caso la normativa gerarchicamente sovraordinata al presente regolamento.

Art. 21

Le violazioni al presente Regolamento saranno sanzionate con le modalità e gli importi previsti dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 23.11.2003.